



LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA” ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE: SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652

SEDE SUCCURSALE: SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE

Via Donatello, 80 - Tel.095/6136083 Fax 095/7694523 - C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. : CTPC01000A -

E-mail : ctpc01000a@istruzione.it – PEC :

ctpc01000a@pec.istruzione.it Sito Web Scuola:

www.liceovergadrano.edu.it



DECRETO N. 1177

Prot. 6079 del 04/10/2023

*AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL SITO
ALL'ALBO*

DECRETO INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2023/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il D.P.R. 31/05/74 n. 416 e successive modifiche;
- VISTO** il D. lgs. 297 del 16/04/94;
- VISTA** l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni degli Organi collegiali della scuola a livello di circolo e di istituto;
- VISTA** l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 216, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli scolastici distrettuali;
- VISTA** l'ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 217, contenente disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli scolastici provinciali;
- VISTA** l'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 Agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
- VISTO** in particolare l'art. 2 dell'OM 215/91 che stabilisce “*Le elezioni per la costituzione dei consigli di circolo o di istituto, dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione sono indette dal direttore didattico o preside*”;
- VISTA** la nota prot. 29795 del 11/09/2023, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha confermato, anche per l'anno scolastico 2023/24 le istruzioni già impartite nei precedenti anni in ordine allo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica;
- VISTA** la Circolare dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, n. 19 del 27/09/2023 recante oggetto “*Elezioni degli Organi collegiali a livello di Istituzione scolastica – A.S. 2023/24*”;

RILEVATO che occorre procedere al rinnovo del Consiglio di istituto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 della C.M. 215/91, la procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 dell'OM, non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti;

DECRETA

sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, componente Docente, Ata, Studenti e Genitori, per il triennio 2023/24, 2024/25 e 2025/26.

ARTICOLO 1 – TEMPISTICA E LUOGO DI SVOLGIMENTO

I docenti, il personale A.T.A, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori, gli studenti, divisi per classe e distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale, presso la sede Centrale di Via S. D'Acquisto, nelle seguenti date:

- DOMENICA 19/11/2023 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- LUNEDÌ 20/11/2023 dalle ore 8.00 alle ore 13.30

ART. 2 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

a) Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:

- **entrambi i genitori** (o chi ne fa legalmente le veci) di tutti gli studenti, anche maggiorenni; ai sensi dell'art. 27 c. 8, i genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta per il consiglio di istituto (a tal fine la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni); non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore;
- **i docenti** di ruolo e non di ruolo, esclusi i docenti non di ruolo supplenti temporanei (art. 10 c. 4 e 5 dell'O.M. n. 215 del 15/07/91); ai sensi dell'art. 10 c. 8, i docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio;
- **il personale ATA** sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale (art. 14 comma 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/91), il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo;

b) Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono.

c) Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

d) Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto dovranno essere eletti:

- N. 8 rappresentanti della componente "DOCENTI"
- N. 4 rappresentanti della componente "GENITORI"
- N. 4 rappresentanti della componente "STUDENTI"
- N. 2 rappresentanti della componente "A.T.A"

e) Il Dirigente Scolastico è membro di diritto del Consiglio di Istituto.

ART. 3 – FORMAZIONE DELLE LISTE (art. 30 O.M. 215/91)

a) Ciascuna componente scolastica partecipa all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati.

b) In merito alla formazione delle liste dei candidati, si specifica quanto segue:

- i candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio e sono contrassegnati da numeri arabi progressivi;
- le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto;

- **nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, né può presentarne alcuna;**
 - ciascuna lista è contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di istituto e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
- c) In merito al numero dei candidati, si precisa che *“ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi”*; pertanto:
- le liste degli studenti possono contenere da uno a otto candidati
 - le liste degli genitori possono contenere da uno a otto candidati
 - le liste dei docenti possono contenere da uno a sedici candidati
 - le liste del personale ATA possono contenere da uno a quattro candidati

ART. 4 - SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE

- a) Le liste, ai sensi dell'art. 32 dell'O.M. 215/91, sono sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente ossia:
- almeno 20 elettori o firmatari per la componente genitori
 - almeno 20 elettori o firmatari la componente studenti
 - almeno 10 elettori o firmatari per la componente docenti
 - almeno 3 elettori o firmatari per la componente ATA (ai sensi art. 32 c. 1 lett. a).
- b) **Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.**
- c) Tutte le liste devono indicare un proprio rappresentante presso la commissione elettorale.
- d) I firmatari non possono essere contemporaneamente candidati.
- e) **I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.**
- f) Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo la facoltà di rinunciare alla nomina.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale personalmente da uno dei firmatari, **dalle ore 9.00 del 30/10/2023 alle ore 12.00 del 04/11/2023.**

Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma dell'art. 34 comma 3 dell'O.M. 215/91.

ART. 6 - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

ART. 7 - ESPOSIZIONE DELLE LISTE

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, ossia dopo le **ore 12.00 del 04/11/2023**, la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

ART. 8 – COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE: VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLE LISTE

La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori, distinti per ciascuna componente, verifica la regolarità delle liste e designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali, che saranno nominati dal Dirigente scolastico.

In particolare, entro le ore 12,00 del **08/11/2023**, la commissione elettorale di istituto verifica che:

- a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di **elettori**, che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che le loro firme siano debitamente autenticate;

- b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei **candidati**, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano debitamente autenticate (dovranno essere cancellati i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti);
- c) contenga il numero consentito di candidati (dovranno essere cancellati gli ultimi nominativi eccedenti rispetto al numero massimo consentito).

La Commissione dovrà escludere inoltre le firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza e, qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto, ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.

Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro il 10/11/2023.

Art. 9 - COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI ED OPERAZIONI PRELIMINARI

- a) I seggi elettorali sono composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
- b) Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
- c) I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal dirigente scolastico su designazione della commissione elettorale, entro il 14/11/2023 e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
- d) Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.
- e) Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente.
- f) Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.
- g) Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

ART. 10 - VOTAZIONI

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire, se richiesto, un documento valido per il loro riconoscimento, salvo conoscenza personale.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'apposizione di una croce sul numero romano che contrassegna la lista scelta. Potranno essere espresse inoltre:

- massimo due preferenze per la componente genitori
- massimo due preferenze per la componente docenti
- massimo due preferenze per la componente studentesca
- massimo una preferenza per componente ATA

ART. 11 – SCRUTINIO E NOMINA ELETTI

- a) Completate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede allo scrutinio, con la partecipazione dei rappresentanti di lista, se nominati.
- b) Le operazioni di scrutinio non potranno essere interrotte fino al loro completamento, ossia sino all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.
- c) Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei membri del Consiglio di istituto per il triennio 2023/2026.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'OM 215/91.

Si riassumono nella tabella allegata al presente decreto le principali scadenze, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento.

Adrano, 04/10/2023

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Loredana Lorena
(documento firmato digitalmente)

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

O.M. 15/07/91	ORGANO O FUNZIONARIO	OPERAZIONE	SCADENZA	DATA
Art. 2	Dirigente scolastico	Indice le votazioni su data fissata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito	Prima dell'inizio delle operazioni elettorali	04/10/2023
		DATA VOTAZIONI		19/11/2023 (h 8.00 - 12.00) 20/11/2023 (h 8.00 - 13.30)
Art. 24	Dirigente scolastico	Nomina la Commissione elettorale, su designazione del Consiglio di Istituto	Non oltre il 45° giorno	21/09/2023
Art. 27	Dirigente scolastico	Comunica alla Commissione elettorale i nominative e i dati anagrafici degli elettori.	Entro il 35° giorno	14/10/2023
Art. 37	Dirigente scolastico	Comunica le sedi dei seggi elettorali alla Comm. Elettor.	Entro il 35° giorno	14/10/2023
Art. 27	Comm. Elettor.	Deposita gli elenchi degli elettori in Segreteria e ne dà comunicazione all'albo.	Non oltre il 25° giorno	25/10/2023
Art. 28	Elettori	Possono ricorrere avverso l'erronea compilazione degli elenchi (domanda in carta semplice alla Comm. Elett.)	Entro il termine di gg. 5 dalla data dell'avviso all'albo	30/10/2023
Art. 28	Comm. Elettor.	Decide sui ricorsi	Entro i successivi 5 giorni	04/11/2023
Art. 32	Uno dei firmatari di lista	Presenta personalmente la lista alla segreteria	Dalle ore 9.00 del 20° giorno alle ore 12.00 del 15° giorno	30/10/2023 04/11/2023
Art. 33	Comm. Elettor.	Cura l'affissione delle liste	Subito dopo le ore 12 del 15° giorno	04/11/2023
Art. 34	Comm. Elettor.	Con comunicazione all'albo, invita a regolarizzare le liste entro il termine di gg. 3	Non oltre 3 gg. dalle ore 12.00 del 15° giorno	08/11/2023, ore 12.00
Art. 34	Comm. Elettor.	Decide sulle regolarizzazioni e le rende pubbliche	Entro 5 giorni dalle ore 12 del 15° giorno	10/11/2023
Art. 35	Presentatori di lista o candidati	Possono presentare i candidati e i programmi	Dal 18° al 2° giorno	01/11/2023 17/11/2023
Art. 35	Rappresentanti di lista	Presentano al DS le richieste per le riunioni	Entro il 10° giorno	09/11/2023
Art. 38	Dirigente Scol.	Nomina i componenti dei seggi elettorali su designazione della Commissione elettorale	Entro il 5° giorno	14/11/2023
Art. 34	Comm. Elettor.	Invia gli elenchi degli elettori e le liste dei candidati ai seggi elettorali	Entro il 5° giorno	14/11/2023
Art. 44-45	Seggio Elettorale	Attribuisce i posti e proclama gli eletti mediante affissione del relativo elenco all'albo	Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto	22/11/2023 Ore 13.30
Art. 46	Rappresentanti di lista o singoli candidati	Possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni alla Comm. Elett.	Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo	25- 27/11/23
Art. 46	Comm. Elettor.	Decide sugli eventuali ricorsi	Entro i successivi 5 giorni	30/11/2020 2/12/2023
Art. 48	Dirigente Scol.	Dispone la prima convocazione del Consiglio di Circolo	Non oltre il 20° giorno dalla proclamazione degli eletti	

N.B. I giorni indicati sono da intendersi "antecedenti a quello fissato per le votazioni"